

N. R.G. ist. 29/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Giovanni Trere' - Presidente

dott. Paolo Gilotta - giudice rel.

dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso

da

RAFFAELE ZUCCARO (cod. fisc. ZCCRFL87R03F052Y), n. a Matera (MT), in data 03/10/87 e residente in Ravenna (RA), Via dei Bersaglieri n. 30

Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Chiara RUFFINI

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;

Rilevato, preliminarmente, che RAFFAELE ZUCCARO, sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.

Rilevato, sul piano processuale, che il suddetto debitore, presentando la domanda, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII.

1.

Venendo al contenuto del ricorso, il gestore ha rilevato, in sintesi, la sussistenza di una condizione di sovraindebitamento derivata dalla conduzione, negli anni 2009-2012, dell'impresa individuale "GR Costruzioni di Zuccaro Raffaele" (con sede legale in Ravenna, Via dei Bersaglieri n. 30, P.iva 02342690399, cancellata in data 29.12.2025) e, in particolare, dal mancato incasso del corrispettivo



...OMISSIS ...

- la relazione depositata ex art. 269 CCII riporta un giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e consente una ricostruzione sufficientemente analitica delle cause del sovraindebitamento e dell'attuale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
- risulta l'attestazione di capienza ex art. 268 c. 3 quarto periodo CCI ed essa appare attendibile in quanto resa attraverso valutazioni e stime congrue e razionali;
- sul piano soggettivo, il debitore, già titolare di impresa individuale sottosoglia, cessata nel 2012 e cancellata nel dicembre 2025, risulta qualificabile alla stregua di "*ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.*" (art. 2 lett. c) CCI) e risulta altresì gravato da una condizione di sovraindebitamento, come sopra motivato.

Deve precisarsi che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al "vecchio" art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012).

visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

1. **Dichiara** l'apertura della liquidazione controllata sui beni di **RAFFAELE ZUCCARO (ZCCRFL87R03F052Y)**, n. a Matera (MT), in data 03/10/87 e residente in Ravenna (RA), Via dei Bersaglieri n. 30
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. **nomina** liquidatrice della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa Chiara RUFFINI;
4. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna**, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;



9. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
 10. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
 11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
 12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
- raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCI

Ravenna, 10/04/2026

Il Giudice est.

dott. Paolo Gilotta

Il Presidente

dott. Giovanni Trere'

